

Unimatica, Giorgio Binda confermato Presidente

Il Consiglio Direttivo di Unimatica, l'Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Informatica, Telematica e Affine, riunitosi oggi a Roma ha confermato all'unanimità Giorgio Binda Presidente per il prossimo triennio. "Ringrazio tutti per avermi rinnovato la loro fiducia e per la grande partecipazione in una giornata così importante – ha dichiarato Binda – I progetti da portare avanti sono molti, così come numerose le specificità del nostro settore che andranno affrontate a partire già da domani. Sarà un percorso basato sul fare e su tante iniziative che coinvolgeranno la categoria attraverso il supporto di comitati specifici. La nostra volontà è quella di essere ancora più presenti e protagonisti in tutti i settori dell'informatica dall'IA, alla Digital Transformation fino ai processi alle procedure interne, partecipando ai tavoli di lavoro a livello nazionale e locale. Fondamentale, infine – ha concluso il Presidente – il dialogo con Acn, Agid e tutti gli altri enti governativi che interessano il nostro settore". La nuova Giunta di Unimatica sarà formata da Antonio Perini (vicepresidente vicario), Roberto Di Francesco (Vicepresidente), Gianni Baldi, Massimo Montecchi, Enrico Parenti, Nicola Plantamura e Fabio Rossi. Quattro gli invitati permanenti: Giuseppe Naccarato, Sante Lomurno, Giovanni Manta e Raffaele Boledi.

Medio Oriente. Camisa: da crescita prezzi energia rischio per sistema produttivo italiano

“L’Europa ha già subito un durissimo colpo alla propria catena di approvvigionamento energetico con l’invasione russa dell’Ucraina ed è stata costretta a una complessa e costosa diversificazione delle fonti. Oggi ci troviamo nuovamente di fronte a uno scenario di estrema vulnerabilità”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, commentando le tensioni in Medio Oriente e i riflessi sui mercati del gas. “Se il Qatar venisse completamente escluso dall’equazione del GNL – spiega – i prezzi potrebbero facilmente tornare verso i 100 euro/MWh, riportandoci ai livelli del 2022. Questo metterebbe a rischio l’intero complesso energetico europeo e, con esso, la tenuta del nostro sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese. Il problema poi non è soltanto il +40% registrato sul contratto di aprile del gas naturale. A preoccupare è soprattutto il premio di oltre 5 euro/MWh che si è ricreato tra le scadenze estive e quelle invernali. Se questo differenziale non verrà riassorbito rapidamente, la campagna di stoccaggio in vista del prossimo inverno sarà fortemente penalizzata e rischierà di richiedere nuovi interventi pubblici”.

Per Camisa “la situazione appare meno grave sul fronte petrolifero. Il conflitto mediorientale non ha ancora prodotto interruzioni fisiche rilevanti dell’offerta. Il Brent scambia a 79 \$/bbl, solo 6 dollari sopra venerdì: segnale che un premio al rischio significativo era già incorporato e che, finora, non si registrano stop produttivi materiali. Le criticità riguardano soprattutto logistica ed export, non distruzione di capacità upstream. Il 2 marzo ha però segnato un salto qualitativo: attacchi e incidenti hanno coinvolto Ras Tanura in Arabia Saudita, Ras Laffan e Mesaieed in Qatar (con stop alla produzione LNG), infrastrutture portuali in Oman e UAE, oltre a diverse petroliere colpite nei pressi di Hormuz.

“Formalmente – conclude il Presidente di Confapi – lo Stretto di Hormuz resta aperto, ma di fatto i flussi sono crollati per effetto assicurativo e operativo. I principali assicuratori marittimi hanno ritirato le coperture war risk; armatori e charterer hanno sospeso i transiti. I noli sono ai massimi da dieci anni, quasi raddoppiati in una settimana. A oggi la capacità di stoccaggio nell’area garantirebbe un cuscinetto di circa 25 giorni: oltre tale soglia, senza riapertura di Hormuz, inizierebbero gli stop produttivi in grado di spingere prezzo Brent sopra i 100 dollari”.

Rifiuti: presentazione MUD dal 30 marzo al 3 luglio 2026

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 il Dpcm del 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.

Il software per la compilazione della Dichiarazione Mud 2026 (dati 2025) sarà disponibile dal 16 marzo 2026.

A decorrere **dal 30 marzo 2026 sarà possibile trasmettere il MUD 2026** – Comunicazione Rifiuti, RAEE, VFU e Imballaggi con riferimento al 2025.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, **la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026** (art. 6 Legge n.70 del 25 gennaio 1994).

Sul tema si può consultare la [home page di Mud Telematico](#) e la [home page di Mud Semplificato](#).

Il MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica)

ha pubblicato sul proprio [sito istituzionale](#), le **istruzioni per la compilazione** del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Per una sintesi delle **modifiche** rispetto ai Mud precedenti, si può consultare la [pagina di Ecocamere](#). Si tratta di adeguamenti legati all'evoluzione del quadro normativo e all'entrata in uso del Rentri.

(SN/am)

Ccnl Unionchimica Confapi: webinar presentazione rinnovo 2026

Informiamo le aziende del comparto Unionchimica – Confapi (settori chimica, concia e settori accorpati plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro) che **lunedì 16 marzo alle ore 12:00** si terrà un **webinar di presentazione del nuovo CCNL Unionchimica Confapi**, sottoscritto lo scorso **23 febbraio**.

L'incontro rappresenta un'importante occasione di approfondimento sulle **principali novità introdotte dall'ultimo rinnovo contrattuale** e sarà rivolto alle aziende associate interessate. Durante il webinar verranno illustrate le disposizioni più rilevanti del nuovo contratto e sarà inoltre possibile porre **quesiti e richieste di chiarimento** in merito agli aspetti applicativi.

Dettagli di collegamento al webinar:

Piattaforma: Zoom

Link di accesso:

<https://us02web.zoom.us/j/82558266506?pwd=S1wEjodNKJVQlalkK4SA3OCVVAPE6XQ.1>

ID riunione: 825 5826 6506

Codice d'accesso: 102830

Considerata la rilevanza dei contenuti trattati, invitiamo le aziende associate interessate a partecipare.

(FV/fv)

A Mecspe 2026 il “Made in Lecco” conquista i visitatori

Si conclude oggi “Mecspe 2026” a Bologna, uno dei principali appuntamenti fieristici internazionali dedicati all'industria manifatturiera e alle tecnologie per l'innovazione.

Presente anche una significativa rappresentanza del nostro territorio grazie anche alla collettiva organizzata dall'Ufficio Estero, la rete di Confapi Lecco Sondrio e Confartigianato Imprese Lecco, ospitata al **padiglione 26 - stand B26**.

Alla collettiva hanno preso parte una decina di aziende, non solo del territorio lecchese: **Gnecchi S.r.l.** di Olginate (LC), **Cernierificio Valtoce S.r.l.** di Gravellona Toce (VB), **Fustellificio Lombardo S.r.l.** di Verbania (VB), **Viglienghi S.r.l.** di Esino Lario (LC), **S.T.F. S.r.l.** di Barzago (LC), **Crie Ruote S.r.l.** di Arcore (MB) e **Scaccabarozzi Antonio S.r.l.** di Calco (LC).

Sono stati numerosi i visitatori che, nel corso dei tre giorni di fiera, hanno fatto tappa allo stand contraddistinto dal marchio **“Made in Lecco”**, progetto dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, non solo manifatturiere.

*“Siamo molto soddisfatti – spiega **Angelo Crippa**, export*

manager della Rete Ufficio Estero –. Questa è la quinta partecipazione consecutiva a Mecspe con la nostra collettiva, in quella che rappresenta l'unica vera fiera di riferimento in Italia per il settore manifatturiero. Le aziende partecipanti stanno apprezzando i risultati e i contatti instaurati con i visitatori, che quest'anno hanno registrato un incremento soprattutto dai Paesi dell'Est Europa. Il marchio "Made in Lecco" si conferma molto attrattivo e riconoscibile tra gli operatori del settore".

"Siamo al nostro terzo anno di partecipazione – racconta **Matteo Ratti**, titolare della STF srl di Barzago –. Questa fiera mantiene una grande importanza a livello nazionale per il mondo metalmeccanico e lo si percepisce anche quest'anno, nonostante tra gli imprenditori ci sia un clima di forte incertezza per quanto sta accadendo in Medio Oriente e per le possibili ripercussioni sui costi di energia, gas e trasporti. Partecipare alle fiere resta comunque fondamentale per le relazioni che si creano con altri imprenditori e con i visitatori: è importante esserci, confrontarsi e mantenere i contatti. Come azienda abbiamo aderito fin da subito al progetto "Made in Lecco" e si è rivelata una scelta vincente: il nostro territorio è riconosciuto ovunque come eccellenza metalmeccanica".

"Noi siamo alla seconda partecipazione a Mecspe – aggiunge **Giovanni Viglienghi**, titolare della Viglienghi srl di Esino Lario – e la prima all'interno della collettiva organizzata dalla Rete Ufficio Estero. Siamo molto soddisfatti della posizione dello stand, dei visitatori e dei contatti instaurati. Essere presenti con il marchio "Made in Lecco" ci auguriamo possa contribuire ad ampliare la nostra clientela anche nella provincia, dove al momento abbiamo pochi clienti, mentre lavoriamo soprattutto fuori dal territorio. Mecspe resta una fiera molto importante alla quale teniamo particolarmente a partecipare".

Anna Masciadri

Dichiarativi 2026 online le versioni definitive

Sono state pubblicate il 27 febbraio sul sito dell'Agenzia delle Entrate le versioni definitive dei **dichiarativi 2026**, relativi al periodo d'imposta 2025. Si tratta, nel dettaglio, dei modelli 730, 770, REDDITI, CNM e IRAP 2026. Sono stati inoltre approvati anche 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA.

Numerose le novità; ad esempio, con riguardo ai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, si segnalano:

- l'incremento a **5.000 euro** del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa che possono essere detassate, in caso di distribuzione di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi;
- le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (bonus e ulteriore detrazione);
- l'incremento della percentuale di mance a cui è applicabile la detassazione e del limite reddituale di accesso;
- l'**esenzione** fiscale, fino a 5.000 euro, per le somme corrisposte ai neoassunti a tempo indeterminato in relazione a fabbricati in locazione.

In relazione agli interventi "edilizi" per i quali competono agevolazioni fiscali, inoltre, i modelli dichiarativi tengono conto del fatto che per le spese sostenute nel 2025 per i lavori che danno diritto al superbonus (di cui all'art. 119 del DL 34/2020), salvo qualche eccezione, l'aliquota della

detrazione scende al 65%, così come recepiscono l'allineamento delle aliquote per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "**ecobonus**") e antisismici (c.d. "**sismabonus**"). Bonus casa, ecobonus e sismabonus, infatti, spettano nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025, che può elevarsi al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il modello **REDDITI SC**, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita la c.d. "IRES premiale", la quale prevede, per il solo 2025 e in presenza di determinate condizioni, la riduzione dell'aliquota IRES dal 24% al 20% (art. 1 commi 436 – 444 della L. 207/2024).

Recepite altresì le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2025 in merito al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, all'applicazione del principio di derivazione rafforzata da parte delle micro imprese e al regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili (artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024). In particolare, tra le fattispecie cui si applica tale regime, nei **quadri RQ** e **RV** vengono riportate le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili.

Dal 2025, poi, la deducibilità delle **spese di trasferta** (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC) sostenute in Italia e di quelle di rappresentanza (ovunque sostenute) deve essere vagliata alla luce degli obblighi di tracciabilità dei versamenti introdotti dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dal DL 84/2025. Analoghi obblighi si applicano agli esercenti arti e professioni.

Ulteriori novità riguardano la liquidazione volontaria. Apposite caselle nel Frontespizio vanno a contrassegnare le

liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025; per queste ultime, è altresì gestito il complesso sistema di carry-back delle **perdite fiscali**, che consente di rideterminare con dichiarazioni integrative il reddito del periodo precedente di liquidazione.

Sono stati altresì integrati il **quadro RQ**, al fine di rendicontare l'affrancamento delle riserve operato sfruttando la proroga disposta dall'art. 1 commi 44-45 della L. 199/2025, e il **quadro RS**, con un nuovo prospetto in cui viene dichiarato il possesso della documentazione atta a consentire la disapplicazione delle sanzioni per i disallineamenti da ibridi.

Altre novità relative al **quadro RF** (quali gli iperammortamenti e le modifiche al regime di rateizzazione delle plusvalenze) riguardano, invece, i soli soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2026 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2026 (ad esempio, società interessate da un'operazione straordinaria che utilizzano il presente modello per dichiarare i redditi del periodo d'imposta che va dal 1° gennaio 2026 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell'operazione straordinaria).

Gli stessi soggetti, ricorrendone i presupposti, dichiareranno nel nuovo prospetto del **quadro RS** le informazioni relative alle cessioni di azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, operazioni per le quali l'art. 1 commi 131 e 132 della L. 199/2025 ha previsto deroghe al regime fiscale ordinario per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Infine, nel **quadro RE** dei modelli REDDITI SP e PF sono state recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese e del costo di acquisto della clientela, introdotte dal DLgs. 192/2024, la cui decorrenza era stata differita al periodo

d'imposta 2025.

(MF/ms)

Recipienti in pressione: conformità alla direttiva PED

Confapi Lecco Sondrio può supportare la **gestione della sicurezza** nelle imprese con numerosi servizi, elencati nella pagina dedicata del sito dell'associazione.

Con riferimento agli obblighi che riguardano i **recipienti in pressione** in uso presso diverse realtà produttive, si invitano le imprese a considerare gli obblighi vigenti come esposti nella scheda tematica che si allega.

Per chi fosse interessato, si segnala l'opportunità di un servizio di consulenza attraverso professionisti qualificati. La Direttiva PED (Pressure Equipment Directive) impone la conformità dei recipienti in pressione per la produzione di aria compressa, e la loro verifica periodica. In caso di nuova installazione, è necessaria la Dichiarazione di Messa in servizio sul portale Civa-INAIL.

Le attività includono:

- 1) sopralluoghi e ispezioni dettagliate nelle sale compressori per verificare lo stato e la conformità dei recipienti in pressione.
- 2) raccolta e verifica dei certificati e dei documenti necessari per garantire la conformità degli apparecchi.
- 3) redazione di documentazione tecnica, assistenza sul portale CIVA.

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione servizi@confapi.lecco.it, facendo riferimento a Silvia Negri.

(SN/am)

[11430_3_Scheda_tema_PED.pdf](#)

[Download](#)

GSE gruppi di autoconsumo e CER: aperta la funzionalità per l'erogazione del contributo Pnrr

Era attesa ed è finalmente attiva la **funzionalità** per la presentazione della **richiesta di erogazione del contributo in conto capitale** per i soggetti beneficiari di contributi PNRR come **Comunità Energetiche** o **Gruppi di autoconsumo**.

Lo ha recentemente annunciato il [GSE](#) attraverso una nota sul [proprio sito](#).

La funzionalità viene abilitata dal GSE solo per i Soggetti Beneficiari titolari di impianti di produzione:

- per i quali risulta emanato l'atto di concessione e sottoscritto l'atto d'obbligo;
- entrati in esercizio e inseriti in configurazioni di autoconsumo per le quali il Soggetto Referente ha già presentato la richiesta di qualifica al GSE.

I soggetti beneficiari potranno inviare la richiesta di erogazione del contributo e i relativi allegati secondo quanto riportato nelle [Istruzioni Operative](#) per la rendicontazione

delle spese.

Tutti i documenti necessari e le Guide interattive sono scaricabili nella [sezione dedicata del sito GSE](#).

La richiesta è riservata ai beneficiari con impianti in esercizio, atto di concessione/obbligo sottoscritto e pratica di qualifica presentata. Le domande si gestiscono dal portale GSE.

(SN/am)

Anagrafe dei rapporti finanziari: le comunicazioni per la gestione delle holding di partecipazione

Uno degli adempimenti connessi alla gestione delle **holding di partecipazione** riguarda le **comunicazioni** da inviare all'**Anagrafe dei Rapporti Finanziari**.

L'**art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 141/2010**, ha espressamente **incluso tra i soggetti obbligati** anche le **società di partecipazione non finanziaria**, superando definitivamente l'impostazione che circoscriveva l'adempimento ai soli intermediari finanziari in senso stretto. La disposizione impone a tali soggetti l'effettuazione di **2 distinte tipologie di comunicazioni**:

- una **comunicazione periodica**, con cadenza **mensile**, avente a oggetto i rapporti di natura finanziaria intrattenuti con le controparti, e;
- una **comunicazione annuale integrativa**, concernente i

saldi, **al 31 dicembre**, di specifiche categorie di rapporti.

L'obbligo prescinde dalla forma giuridica adottata, risultando pertanto applicabile anche alle **holding costituite in forma di società di persone o di società semplice**, laddove ricorrano i presupposti sostanziali richiesti dalla norma.

La prima questione da affrontare concerne l'individuazione del **momento a partire dal quale sorge l'obbligo comunicativo**, diverso a seconda che la società di partecipazione non finanziaria sia qualificabile come **holding "statica"** oppure **"dinamica"**.

Le prime, generalmente identificate dal **codice ATECO 64.21.00** (attività delle società di partecipazione), si limitano alla detenzione di partecipazioni, **senza svolgere attività ulteriori** nei confronti delle partecipate. Le seconde, invece, oltre alla funzione di investimento, esercitano attività di direzione e coordinamento, forniscono servizi accentrati (amministrativi, finanziari, di pianificazione strategica) e di norma assumono come **codice ATECO il 70.10.00** (attività di sedi centrali).

La distinzione non assume rilievo meramente descrittivo, ma incide direttamente sulla **decorrenza dell'obbligo di comunicazione**.

Per le **holding statiche** l'adempimento sorge dalla data di costituzione, in quanto l'attività tipica è intrinsecamente riconducibile alla **gestione di rapporti di natura finanziaria**.

Per le **holding dinamiche**, invece, la decorrenza è ancorata **all'approvazione del bilancio** dal quale deve emergere la prevalenza dell'attività finanziaria esercitata, circostanza che si verifica quando le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari almeno al **50% dell'attivo di bilancio**.

Sotto il **profilo oggettivo**, l'obbligo comunicativo riguarda **tutti i rapporti di natura finanziaria** intrattenuti dalla holding (il cui elenco completo è contenuto nell'**Allegato n. 2 al Provvedimento n. 13352/E/2016**) e le **operazioni extra-conto**, ovvero quelle poste in essere con una controparte con la quale non sussiste un rapporto di tipo continuativo.

Una volta identificato cosa va comunicato e da quando, il passo successivo è capire come farlo.

Preliminarmente è necessario che **la holding si accrediti al SID** (Sistema di Interscambio Dati) e comunichi la propria PEC al REI (Registro Elettronico Indirizzi) **entro 30 giorni dalla data di costituzione** (nel caso delle holding pure) o dalla **data dell'approvazione del bilancio** in cui si verifica la prevalenza dell'attività finanziaria (per le holding dinamiche).

Si ricorda che, per quanto riguarda il SID, è direttamente la **società a doversi accreditare**, generare il proprio ambiente di sicurezza e ottenere il certificato triennale, **non potendosi avvalere di un intermediario abilitato**.

Il passaggio successivo riguarda il **primo invio periodico** che deve ricomprendere tutti i rapporti di natura finanziaria in essere.

Successivamente, **entro l'ultimo giorno di ogni mese**, vanno comunicate solo le variazioni intervenute (tipicamente le aperture di nuovi rapporti o le chiusure di quelli in essere) nel mese precedente e le eventuali **operazioni extra-conto**.

Sulla base dei dati inviati, annualmente **la holding riceverà a mezzo PEC la fotografia di consistenza** che contiene l'elenco dei rapporti finanziari in corso **alla data del 30 settembre dell'anno in corso**.

Questo documento permette agli operatori finanziari di **verificare i dati comunicati** ed eventualmente inviare delle comunicazioni di rettifica.

Oltre agli **invii mensili**, la normativa prevede poi una comunicazione integrativa annuale, da trasmettere entro **l'ultimo giorno del mese di febbraio**, contenente i saldi al **31 dicembre dei rapporti di cash-pooling** e delle operazioni extra-conto.

In assenza di questa tipologia di operazioni la **comunicazione integrativa non dovrà essere inviata**.

Sia le comunicazioni mensili che quella annuale non possono essere **inviata da un intermediario**, il quale potrà offrire supporto nella generazione dei file, ma questi poi dovranno essere **inviati direttamente dalla holding via PEC all'indirizzo PEC: sid1@pcertagenziaentrate.it**.

Un ultimo aspetto da affrontare riguarda le sanzioni previste nel caso di mancato o **errato invio delle comunicazioni**.

La violazione degli obblighi relativi all'invio delle comunicazioni mensili è punita, ai sensi dell'**art. 10, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997**, con una **sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro** che può essere ridotta alla metà se la trasmissione del file corretto avviene entro 15 giorni.

Se l'errore riguarda invece la comunicazione integrativa, le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'**art. 11, D.Lgs. n. 471/1997**, e vanno da un **minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro**.

(MF/ms)

Rappresentanti fiscali: attivo il servizio di verifica dell' Agenzia delle Entrate

Dal 25 febbraio 2026 è attivo sul portale dell' Agenzia delle Entrate, il **servizio di verifica dei rappresentanti fiscali** in regola per essere nominati dagli operatori non residenti – anche stabiliti in Paesi extra-UE – per adempiere gli adempimenti IVA relativi a operazioni rilevanti nel territorio italiano.

Ciò in linea con la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024 (art. 4, comma 1, lettera a)).

In particolare, il nuovo servizio consente di **riscontrare i riferimenti dei rappresentanti fiscali** che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi e prestato la garanzia, laddove prevista.

L'intervento legislativo del D.Lgs. n. 13/2024, integrando l'art. 17 del Decreto IVA, ha infatti disposto che i rappresentanti fiscali, o coloro che intendono ricoprire tale ruolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti previsti e a prestare idonea garanzia in base al numero dei contribuenti rappresentati.

Il Mef con Decreto 9 dicembre 2024 ha individuato le condizioni che consentono di esercitare le funzioni di rappresentante fiscale secondo la disciplina riformata.

I provvedimenti firmati dal direttore dell' Agenzia il 14 e 17 aprile 2025 hanno dettato le istruzioni pratiche, rispettivamente:

- **per la prestazione della garanzia** dell'art. 35, comma 7-quater del Decreto IVA da parte dei soggetti rappresentati;
- **per l'attestazione dei requisiti soggettivi e per la prestazione della garanzia da parte dei rappresentanti.**

Sui requisiti, per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale, occorre essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Decreto Mef n. 164/1999, e presentare – come anticipato – la garanzia prevista dall'art. 17 modificato del Decreto IVA, in relazione al numero dei soggetti rappresentati.

Condizione indispensabile per esercitare il ruolo di rappresentante fiscale è che la nomina risulti da **atto pubblico, scrittura privata registrata** o lettera annotata in apposito registro presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dello stesso rappresentante.

Gli operatori rappresentati devono chiedere l'attribuzione di una partita IVA ad hoc tramite presentazione della dichiarazione di inizio attività con:

- **il modello AA9/12** se ditte individuali o lavoratori autonomi
- **il modello AA7/10** se soggetti diversi dalle persone fisiche.

La dichiarazione di inizio attività, con allegata la documentazione relativa alla nomina del rappresentante, deve essere presentata all'ufficio della direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del nominato.

Se in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività è richiesta anche l'inclusione nell'archivio VIES, il soggetto non residente, non stabilito in Paesi UE/SEE, dovrà presentare – presso l'Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del proprio rappresentante fiscale – la garanzia prevista dall'art. 35, comma 7-quater, del D.P.R. n. 633/1972, con le modalità

stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agazia del 14 aprile 2025, prot. n. 178713.

In sintesi, il nuovo servizio di verifica dei rappresentanti fiscali registrati in Anagrafe tributaria consente di **consultare i riferimenti dei rappresentanti fiscali** che hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti soggettivi ed eventualmente prestato la garanzia prevista.

(MF/ms)